



BANCA PASSADORE & C.

FONDATA NEL 1888
GENOVA

SOCIETA' PER AZIONI - ISCRITTA ALL'ALBO DELLE BANCHE N. 1094
SEDE LEGALE IN GENOVA, VIA ETTORE VERNAZZA 27
CAPITALE SOCIALE € 150.000.000 INTERAMENTE VERSATO
REGISTRO IMPRESE / COD. FISC. / P.I. 00316380104 - REA GE 1181
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI
ADERENTE AL FONDO NAZIONALE DI GARANZIA

BRESCIA , 10/12/2025
FILIALE BS DI BRESCIA

SPETTABILE
TRIBUNALE DI BRESCIA
VIA L. GAMBARA 40
25121 BRESCIA BS

Oggetto: Conto numero 2413893

Intestazione conto TRIBUNALE DI BRESCIA

Intestazione breve ES IMM 51/2025 BACCHIEGA

Con riferimento al conto corrente in oggetto, ci preghiamo comunicarVi la coordinata IBAN del Vostro conto ed il codice BIC della Banca.

COORDINATA IBAN: IT59 Z 03332 11200 000002413893

CODICE SWIFT/BIC: **PASBITGG**

Per facilitarne la conservazione, le suddette informazioni sono state riportate anche nella scheda allegata.





1000 1000 1000
1000 1000 1000

1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000
1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000
1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000

1000 1000 1000





BRESCIA

09/12/2025

CONTO CORRENTE N. 2413893**SPETTABILE****TRIBUNALE DI BRESCIA****VIA L. GAMBARA 40****25121 BRESCIA BS****COORDINATE IBAN IT592033321120000002413893**

Indirizzo SWIFT/BIC: PASBITGG

Le/Vi comuniciamo che avete aperto in data odierna un conto corrente ~~pre~~ Voi intestato.

I nostri rapporti saranno disciplinati dalle norme riportate di seguito e dalle condizioni economiche indicate nel "Documento di Sintesi", il quale costituisce parte integrante del presente contratto. Le condizioni relative ad operazioni e servizi accessori al rapporto di C/C di cui sopra, la cui misura non è stata espressamente riportata nel presente contratto, sono indicate nei relativi contratti e nei fogli informativi a disposizione della clientela presso tutti gli sportelli della Banca. La/Vi preghiamo di volerci cortesemente restituire l'unita lettera a conferma della presente, munita della Sua/Vostra firma quale adesione alle norme e condizioni stesse.

In tale attesa Le/Vi porgiamo distinti saluti.

BANCA PASSADORE & C.**DOCUMENTO DI SINTESI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI N. 1**

redatto ai sensi del D.Lgs. n.385/93 - Titolo VI, della deliberazione CICR 4/3/2003 e delle relative disposizioni di attuazione

SPESE FISSE**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

TENUTA DEL CONTO		
Tipo tenuta conto: SENZA SPESE	Canone nessuno	Numero di operazioni annue incluse: illimitate
Spese annue per conteggio interessi e competenze	€ 8,00 (addebitate pro quota ad ogni liquidazione)	
Imposta di bollo	€ 100,00	

SPESE VARIABILI

TENUTA DEL CONTO		
Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo di operazione)	€ 0,00 per operazione, allo sportello o on-line (min. € 5,00 a liquidazione)	
Invio estratto conto	In forma cartacea -Recupero spese di produzione € 0,00 per estratto -Recupero spese di invio € 0,00 per estratto	On-line (ove venga sottoscritta l'opzione "Documenti on line" del Servizio IB) -Recupero spese di produzione gratuito -Recupero spese di invio gratuito
Periodicità invio estratto conto	annuale	

SERVIZI DI PAGAMENTO

Bonifico - SEPA e SEPA istantaneo verso paesi UE/SEE e transfrontalieri	Disposto on line: - € 2,75 - Per pagamento stipendi: € 2,75	Disposto allo sportello in forma cartacea: - € 0,00 - Per pagamento stipendi: € 6,00
Bonifico - SEPA e SEPA istantaneo extra UE/SEE	- Bonifico SEPA verso paesi extra UE/SEE: € 25,00 - Operazione di introito SEPA da paesi extra UE/SEE: € 6,00 - Commissione di intervento per operazioni SEPA da e verso paesi extra UE/SEE: 0,20000 % (con un minimo di € 5,00)	
Bonifico da e verso l'estero (Bonifico - extra SEPA)	- Bonifico verso l'estero (extra SEPA): € 25,00 - Operazione di introito dall'estero (extra SEPA): € 6,00 - Commissione di intervento per operazioni con l'estero (extra SEPA): 0,20000 % (con un minimo di € 5,00)	
Ordine permanente di bonifico (SEPA e SEPA istantaneo)	- n° operazioni esenti commissioni: nessuna - periodicità operazioni esenti commissioni: nessuna - Commissione per modifica ordine permanente: € 2,00	
	Disposti on line: - a mezzo rete interbancaria: € 2,75 - a favore clientela della Banca: € 1,30	Disposto allo sportello in forma cartacea: - a mezzo rete interbancaria: € 3,75 - a favore clientela della Banca: € 2,30
Commissioni di addebito diretto	SDD CORE: € 1,30	SDD B2B: € 1,60

INTERESSI SOMME DEPOSITATE

INTERESSI CREDITORI Ritenuta fiscale 26%
Tasso creditore annuo nominale: 0,00000 %
(capitalizzazione e chiusura: annuale)

FIDI E SCONFINAMENTI

SCONFINAMENTI
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzare in assenza di fido: 13,90000 %
(conteggio interessi: annuale)

Tasso di mora sugli interessi divenuti esigibili e non pagati: come tasso di sconfinamento, attualmente pari a: 13,90000 %

Commissioni: Commissione di istruttoria veloce (CIV) per utilizzi in assenza di fido ai sensi dell'art.117-bis TUB e della Delibera CICR del 30/06/2012: applicata a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o un incremento dell'ammontare di uno sconfinamento già esistente:

€ 25,00 (consumatori); € 50,00 (non consumatori)

Non applicata per sconfinamenti inferiori a € 100,00 o per incrementi di sconfinamento inferiori a € 25,00

Massimo addebito trimestrale per i consumatori: € 200,00

Periodicità liquidazione spese: trimestrale

DISPONIBILITÀ SOMME VERSATE		ALTRE VOCI
Contanti/ assegni circolari stessa banca	in giornata	Rilascio moduli assegno: € 0,05 cadauno
Assegni bancari stessa banca	in giornata	Recupero spese per variazione condizioni economiche su proposta del cliente: € 5,00
Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d'Italia	4 giorni	Rendiconto finanziario: gratuito
Assegni bancari di altri istituti	4 giorni	

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

SERVIZI DI PAGAMENTO

• Bonifici

- A mezzo rete interbancaria "urgente": - su supporto cartaceo: € 20,00 - su supporto elettronico: € 15,00
- A mezzo assegno di traenza: - disposti su supporto magnetico/per via telematica: € 3,00 - disposti su supporto cartaceo: € 6,20
- A favore clientela della Banca: - disposti su supporto magnetico/per via telematica: € 1,30 (per pagam. stipendi: euro 1,30)
- disposti su supporto cartaceo: € 0,00 (per pagam. stipendi: euro 4,50)

- Recupero spese invio lettera contabile di addebito/accredito:

- in forma cartacea: € 0,75 - in forma elettronica (ove venga sottoscritta l'opzione "Documenti on line" del Servizio IB): gratuito
- in forma cartacea via fax: € 3,20

- Recupero spese per bonifici eseguiti per l'ottenimento di agevolazioni fiscali: € 2,00

- Bonifici disposti utilizzando il servizio "Plick" (tramite i Servizi On Line):

- Bonifici SEPA e SEPA Istantanei € 0,00 per importo fino a €50,00; per importi superiori vedi condizioni bonifici SEPA/SEPA Istantanei
- Bonifici SEPA e SEPA Istantanei extra UE/SEE: vedi condizioni bonifici SEPA/SEPA Istantanei extra UE/SEE
- A favore clientela della Banca: € 0,00 per importi fino a €50,00; per importi superiori vedi condizioni bonifici a favore clientela della Banca

Altro

- Pagamento bollettino bancario Freccia: in forma cartacea € 1,30 ; on-line € 1,30
- Pagamento RAV: in forma cartacea € 1,90 ; on-line € 1,90
- Pagamento bollettino postale (oltre le spese reclamate da Poste italiane): in forma cartacea € 5,00 ; on-line € 1,50
- Commissione di inserimento limitazioni all'addebito diretto SDD: € 1,00/cad. - Commissione di notifica per autorizzazione urgente mandato B2B: € 5,00
- Pagamento bollettini CBILL/PAGO PA: in forma cartacea € 5,00 ; on-line € 1,50
- Pagamento BOLLO AUTO: in forma cartacea € 5,00 ; on-line € 1,87

• Assegni

- Richiamo di assegni: € 45,00 oltre spese reclamate e/o sostenute
- Commissioni su assegni bancari resi protestati: 1,5% con un min. di € 45,00 e con un max. di € 100,00 oltre alle spese reclamate
- Commissioni su assegni bancari resi insoluti e non protestati: € 45,00
- Recupero spese deposito cauzionale ex L. 368/90, procedura assegni impagati: € 55,00
- Recupero spese per benestare: € 6,00
- Commissioni per cambio o resto in contanti di assegni tratti su altri istituti: € 2,10 ogni € 500,00 o frazione (minimo € 8,00)
- Recupero spese per mancato regolamento in prima presentazione di assegni bancari o circolari: € 27,00
- Recupero spese per messaggio di impagato assegno sottoposto a "check truncation": € 32,00
- Termini di non stornabilità:

Giorni lavorativi dalla data versamento (fatto salvo il diritto ad esercitare azioni di recupero):

Assegni circolari stessa banca	1 giorno	Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d'Italia	7 giorni
Assegni bancari stessa banca	1 giorno	Assegni bancari di altri istituti	7 giorni

VALUTE

• **Valute sui versamenti** (Giorni lavorativi dalla data del versamento):

Contanti/ assegni circolari stessa banca	in giornata	Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d'Italia	1 giorno
Assegni bancari stessa banca	in giornata	Assegni bancari di altri istituti	3 giorni

• **Giorni valuta sui bonifici:** - valuta di accredito: data di disponibilità dei fondi; - valuta di addebito: data di esecuzione del bonifico.

• **Giorni valuta sui bonifici SCT Instant:** - valuta di accredito: data esecuzione del bonifico; - valuta di addebito: data esecuzione del bonifico.

OPERATIVITÀ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ

• **Invio comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ai sensi della normativa sulla trasparenza:**

Recupero spese di invio:

- in forma cartacea: gratuito
- on line (ove venga sottoscritta l'opzione "Documenti on line" del Servizio IB): gratuito

• **Copia di estratti c/ce documentazione inerente a singole operazioni**

- Duplicato estratto conto o copia di altra documentazione inerente a singola operazione archiviati elettronicamente: € 6,00 per estratto/documento duplicati/copie ulteriori nell'ambito della stessa richiesta: € 3,00 per estratto/documento
- Copia di documentazione inerente a singola operazione archiviata in formato cartaceo: € 10,00 per documento - copie ulteriori nell'ambito della stessa richiesta: € 7,00 per documento

• **Commissione per versamento moneta metallica:** - € 0,00 per versamenti di importo uguale o inferiore a € 500,00 - 4,00% dell'importo versato per versamenti di importo superiore a € 500,00

• **Spese di gestione liquidità:** Applicate sulla giacenza media: € 0,00 per ogni unità di € 100.000,00 di giacenza media. Si intende per giacenza media la somma dei saldi contabili creditori eccedenti l'importo di € 500.000,00, rilevati giorno per giorno nel trimestre solare, divisa per i giorni di calendario del trimestre.

ALTRO:

- Variazione di categoria di conto corrente per recupero spese amministrative: € 5,00
- Domiciliazione posta presso casella postale allo sportello: € 20,00 a semestre
- Recupero spese per negoziazione di banconote estere: € 3,50
- Fotocopie assegni e relativa distinta di versamento: € 20,00 per assegno
- copia di ns assegni sottoposti a "check truncation" c/o altri istituti: € 19,50
- Attestazione pagamento tributi: € 28,00

Art. 1 - Diligenza della Banca nei rapporti con la Clientela

1. Nei rapporti con la Clientela, la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ.

Art. 2 – Ufficio reclami della Banca e sistemi di risoluzione delle controversie

1. Reclami. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può in primo luogo rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca tramite raccomandata A/R all'indirizzo Via Ettore Vernazza, 27 – 16121 GENOVA, tramite e-mail o pec (e-mail: ufficio.reclami@bancapassadore.it; pec: ufficio.reclami@pec.passadore.it), o direttamente allo sportello. I reclami sono trattati dalla Banca con le modalità e nei termini previsti dalla normativa tempo per tempo applicabile e indicati nel Regolamento dell'Ufficio Reclami consultabile sul sito internet della Banca.

2. Sistemi di risoluzione stragiudiziale. Nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto dell'esito del reclamo può ricorrere ad un sistema di risoluzione stragiudiziale; nel caso, invece, in cui il Cliente intenda adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, deve, prima, obbligatoriamente attivare uno dei procedimenti previsti dal D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche secondo le modalità in esso previste. In particolare, il Cliente non soddisfatto dell'esito del reclamo o che non abbia ricevuto adeguata risposta entro i termini, ha a disposizione i seguenti sistemi di tutela stragiudiziale per tentare di pervenire ad un accordo che risolva la controversia:

- "Arbitro Bancario Finanziario" (ABF), per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari assoggettati al titolo VI del Testo Unico Bancario. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;

- "Organismo di Conciliazione Bancaria", istituito presso il "Conciliatore Bancario Finanziario", per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e/o di investimento. A questo Organismo il Cliente si può rivolgere anche senza aver prima presentato un reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla Banca;

- "Arbitro per le Controversie Finanziarie" (ACF), per la soluzione delle controversie relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie relative a contratti di vendita o di servizi online. Per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure chiedere alla Banca. Le modalità e le procedure di funzionamento di tali soggetti sono indicate nei rispettivi regolamenti, il cui testo è disponibile nei relativi siti internet.

3. Ricorso all'Autorità Giudiziaria. Il Cliente per poter fare ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria deve prima esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010 rivolgendosi, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, ad un soggetto abilitato ai sensi di detto Decreto Legislativo. Con riferimento a quanto delineato al comma 2, tale condizione di procedibilità è comunque soddisfatta sia nel caso di ricorso all'Organismo di Conciliazione Bancaria, in quanto organismo di mediazione iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it), sia nei casi di ricorso all'ABF o all'ACF, in quanto espressamente previsti dall'art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010.

4. Nel caso in cui il Cliente e/o la Banca intendano adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, le Parti concordano che si rivolgeranno, per il procedimento di mediazione, all'Organismo di Conciliazione Bancaria, fatte salve le eccezioni specificatamente previste dal comma 4 del predetto art. 5. È fatta inoltre salva la possibilità per le Parti di concordare in forma scritta di rivolgersi ad un diverso soggetto purché abilitato ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e rimane comunque impregiudicato il diritto del Cliente di ricorrere all'ABF o all'ACF.

Art. 3 - Esecuzione degli incarichi conferiti dalla Clientela

1. La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, compreso il caso in cui gli ordini siano inesatti o incompleti degli elementi necessari per l'esecuzione oppure se il conto di addebito è soggetto a vincoli che ne impediscono l'utilizzo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.

2. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.

3. In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.

4. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.

5. Resta inteso che la Banca potrà rifiutarsi di eseguire gli incarichi richiesti dal Cliente se il conto non ha disponibilità sufficienti e la Banca sarà esonerata da qualsiasi responsabilità inerente alla mancata esecuzione o al mancato pagamento.

Art. 4 - Invio di corrispondenza alla Banca

1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti.

2. Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca ivi compresi i titoli di credito - siano compilati in modo chiaro e leggibile.

3. Il Cliente, per richieste di informazioni, può utilizzare anche il seguente indirizzo di posta elettronica: info@bancapassadore.it

Art. 5 - Invio della corrispondenza alla Clientela

1. L'invio al Cliente di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca - anche relativi alle presenti condizioni - saranno fatti al Cliente con pieno effetto all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto.

2. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.

Art. 6 - Identificazione della Clientela e di altri soggetti che entrano in rapporto con la Banca

1. All'atto della costituzione dei singoli rapporti, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio.

2. Al fine di tutelare il proprio Cliente, la Banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo, l'idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.).

Art. 7 - Deposito delle firme autorizzate

1. Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso lo sportello ove il relativo rapporto è intrattenuto.

2. Il Cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero- previo accordo fra le parti- nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica).

Art. 8 - Poteri di rappresentanza

1. Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.

2. Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e sia decorso il termine di 2 giorni; ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.

3. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.

4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ. anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revocche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al comma precedente. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.

5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

Art. 9 - Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto

1. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascuno intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. L'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.

2. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di affidamento.

3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.

4. Nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata.

Art. 10 - Diritto di garanzia

1. La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito.

2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.

Art. 11 - Compensazione

1. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccitarsi la convenzione di assegno - la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente.

3. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 9, sino a concorrenza dell'intero credito risultante anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

Art. 12 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla Clientela ed imputazione dei pagamenti

1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, ed in particolare quelle derivanti da

concessioni di affidamento, si intendono assunte - pure in caso di contestazione - invia solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.

2. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la Banca, il Cliente ha diritto di dichiarare

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, comma 1, cod. civ. - nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la Banca può imputare

- in deroga all'art. 1193, comma 2, cod. civ. - i pagamenti effettuati dal Cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo.

Art. 13 - Determinazione e modifica delle condizioni

1. Le condizioni contrattuali ed economiche applicate ai rapporti posti in essere con il

Cliente sono indicate nei prospetti contenuti nei moduli contrattuali riferiti ai rispettivi rapporti.

2. La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni contrattuali ed economiche applicate ai singoli contratti, anche in senso sfavorevole al Cliente, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 118 e 126-sexies del D.Lgs. 385/93 - Testo Unico Bancario ovvero dall'art. 33 n. 4 del D.Lgs. 206/05 e successive modifiche.

Art. 14 - Oneri fiscali

1. Gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il Cliente, sono a carico dello stesso.

Art. 15 - Legge applicabile e Foro competente

1. I rapporti con la Clientela sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana ed in caso di controversie il Foro competente è quello indicato dalla relativa normativa vigente.

NORME CHE REGOLANO IL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE SEZIONE I - CONTO CORRENTE BANCARIO

Art. 1 - Convenzione di assegno

1. Le disposizioni con assegni sul conto si effettuano mediante l'uso di moduli per assegni forniti dalla Banca. Il Cliente è tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 124 della legge assegni.

2. Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta. Il Cliente non è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo od illecito dei predetti moduli dal momento in cui ha dato comunicazione scritta alla Banca della perdita o sottrazione degli stessi, ferma restando, anche anteriormente a tale momento, la responsabilità della Banca nel pagamento degli assegni, secondo i principi di diligenza cui la stessa è tenuta in ragione della propria condizione professionale. La Banca provvede ad informare il correntista, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.), delle procedure che lo stesso può seguire per cautelarsi dall'illecita circolazione del titolo (sequestro, ammortamento, ecc.).

3. In caso di revoca della convenzione di assegno e comunque con la cessazione del rapporto di conto corrente, i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca.

4. In caso di prelievi a mezzo carta di debito, in conformità alle condizioni che regolano il servizio, la Banca - qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti - non provvede al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervengano per il pagamento, ancorché tratti in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in conto.

5. In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente, salvo che quest'ultimo e gli altri eventuali contestatari del conto sul quale esistano le relative disponibilità diano istruzioni specifiche a valere per la singola operazione, disposte in un momento anteriore a quello della presentazione del titolo.

Art. 2 - Addebito in conto di assegni o cambiali

1. Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul suo conto assegni o cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all'art. 11 della legge assegni e dell'art. 8 della legge cambiarla.

Art. 3 - Misure di sicurezza relative al versamento di assegni in conto

1. Poiché, per motivi di sicurezza, le banche provvedono a tagliare l'angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e dei vaglia cambiali emessi dalla Banca d'Italia, versati dalla Clientela, il Cliente si impegna a verificare l'integrità degli assegni ricevuti, prendendo atto che la Banca non accetta i titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell'angolo superiore sinistro.

Art. 4 - Versamento in conto di assegni bancari e circolari ed accredito di disposizioni di incasso commerciale (RiBa e SDD)

1. L'importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini di non stornabilità indicati nei fogli informativi a disposizione del pubblico presso gli sportelli della Banca. La Banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore verificatesi presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Di tale proroga la Banca dà pronta notizia alla Clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.).

2. La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo, come stabilita al precedente comma.

3. Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima che siano decorsi i termini di cui al precedente comma 1 ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso di detti termini, la Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati, nonché di esercitare - in caso di mancato incasso - tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare l'addebito in conto.

4. Decorsi i termini di cui al precedente comma 1, resta inteso comunque che la Banca trattaria - nel caso di assegni bancari - o la Banca emittente - nel caso di assegni circolari - mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del Cliente per il recupero dell'importo dei titoli indebitamente pagati.

5. Nel caso di disposizioni RiBa e SDD inoltrate per l'incasso dal Cliente valgono le previsioni di cui ai precedenti commi salvo quanto previsto in tema di valuta applicata all'accREDITAMENTO e di disponibilità dell'importo per le quali valgono le disposizioni in materia stabilite dalle leggi vigenti. Resta inteso che il diritto di agire direttamente nei confronti del Cliente - nell'ipotesi prevista dal comma 4 - spetta alla Banca domiciliataria della disposizione inoltrata per l'incasso.

Art. 5 - Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti similari

1. L'importo degli assegni diversi da quelli indicati nell'articolo 4 (vaglia ed altri titoli similari) nonché degli effetti, ricevute e documenti similari, è accreditato con riserva di verifica - e salvo buon fine - e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.

La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

3. Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di utilizzare, in tutto o in parte, tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la

decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro.

4. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di utilizzare anticipatamente l'importo medesimo. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto.

Art. 6 - Versamento in conto di assegni sull'estero

1. In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiali la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla stessa pervenisse analogo domanda dal suo corrispondente o dal trattario.

2. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.

Art. 7 - Movimentazioni del conto

1. Salva espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell'operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare ed avere fra Banca e Cliente titolare del conto - ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del Cliente medesimo - sono regolati con annotazioni sul conto stesso.

2. Tenuto conto che per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d'America o in altri Paesi in cui le banche danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del Cliente resta a completo carico dello stesso. È inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del codice da parte del Cliente; a tal fine la Banca è tenuta a fornire al Cliente copia della richiesta di rimborso pervenuta dalle banche corrispondenti.

Art. 8 - Utilizzabilità del conto corrente in valuta estera

1. Qualora la Banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione in euro - o nella valuta pattuita - al cambio determinato conformemente a quanto previsto nel foglio informativo relativo all'intermediazione in cambi. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni.

2. Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola «effettivo» di cui all'art. 1279 cod. civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, o ve il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.

Art. 9 - Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese

1. Nei rapporti di conto corrente e nei rapporti di conto di pagamento il conteggio degli interessi, sia creditorii che debitori, avviene con periodicità annuale. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti; anche per i contratti stipulati nel corso dell'anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre. Gli interessi creditorii conteggiati vengono portati in conto il

31 dicembre di ciascun anno applicando le trattenute fiscali di legge. Gli interessi debitori maturati non producono ulteriori interessi, ad eccezione di quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

Nei fidi (aperture di credito) in conto corrente ed in conto di pagamento, anche quando la disponibilità sul conto sia generata da operazioni di anticipo su crediti e su documenti, nonché negli sconfinamenti, anche in assenza di fido ovvero oltre il limite del fido:

- gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto al capitale e sono conteggiati il 31 dicembre di ogni anno;

- gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati.

In caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono esigibili immediatamente dalla Banca. Il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi, secondo quanto previsto dal contratto; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.

Il cliente può espressamente autorizzare per iscritto, anche preventivamente, la Banca all'addebito degli interessi sul conto nel momento in cui gli stessi divengono esigibili, la somma così addebitata sul conto viene considerata sorte capitale. Il Cliente può altresì revocare per iscritto detta autorizzazione in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.

2. È facoltà del Cliente impartire, ai sensi dell'art. 1185, comma 2, Codice Civile, istruzioni scritte alla Banca per l'addebito in conto degli interessi maturati ma non ancora esigibili; in tal caso la Banca darà corso all'addebito richiesto con valuta 1° marzo.

3. In caso di mancata autorizzazione, o di revoca della stessa, sugli interessi divenuti esigibili, ove non pagati, verrà applicato il tasso di mora pattuito ed indicato nel

Documento di Sintesi. Agli interessi moratori si applicano le disposizioni del Codice Civile. Gli interessi esigibili e non pagati saranno oggetto di segnalazione in Centrale Rischio, quando previsto.

Dal momento in cui gli interessi sono esigibili, fatto salvo in ogni caso quanto previsto nelle "Condizioni generali relative al rapporto banca-cliente" in materia di compensazione, i fondi accreditati sul conto dell'intermediario e destinati ad affluire sul conto del Cliente sono impiegati per estinguere il debito da interessi. L'imputazione dei pagamenti è regolata in conformità all'art. 1194 del Codice Civile.

4. Le commissioni e le spese, ivi comprese quelle relative alla gestione amministrativa degli sconfinamenti, vengono regolate con la periodicità contrattualmente convenuta.

5. I commi di cui sopra non si applicano ai c.d. "Non Clienti" ai sensi della Delibera CICR CICR n.343 del 3/8/2016: le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, i fondi di investimento alternativi, le società di gestione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane s.p.a., la Cassa depositi e prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria. Non si considerano Clienti nemmeno le società aventi natura finanziaria controllanti, controllate o sottoposte al comune controllo dei soggetti sopra indicati. Per questi soggetti:

- i rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con l'identica periodicità contrattualmente convenuta, portando in conto, con valuta «data di regolamento» dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese, ivi comprese quelle relative alla gestione amministrativa degli sconfinamenti, ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.

- il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

6. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Cliente con la valuta pattuita.

7. Salvo diverso accordo, escludendo le ipotesi di apertura di credito o di altra sovvenzione disciplinate nello specifico contratto, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.

8. Le spese di gestione liquidità si applicano alla giacenza media secondo le modalità indicate nel documento di sintesi. Per giacenza media deve intendersi la somma dei saldi contabili creditori eccedenti la franchigia, indicata nel documento di sintesi, rilevati giorno per giorno nel trimestre solare, divisa per i giorni di calendario del trimestre. Le spese di gestione liquidità sono contegiate in via posticipata trimestrale e addebitate sul conto corrente successivamente al termine di ciascun trimestre. L'importo applicato è indicato nel Documento di Sintesi.

Art. 10 – Sconfinamenti. Conto non movimentato

1. Ai sensi dell'art.117-bis TUB e della Delibera CICR del 30/06/2012, a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento (somma di denaro utilizzata, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo creditore del conto) o un incremento dell'ammontare di uno sconfinamento già esistente sono esclusivamente applicati:

a) una Commissione di Istruttoria Veloce determinata in misura fissa ed espressa in valore assoluto, il cui importo è indicato nel Documento di Sintesi, fatte salve le esenzioni e i limiti previsti dalla normativa vigente;

b) il tasso di interesse pattuito sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento.

2. Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a euro 250,00 la Banca, su richiesta del Cliente, cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente. Se il conto non registra movimenti da oltre un anno e ha un saldo creditore non superiore ad euro 2.500,00 la Banca può convenire con il Cliente di non inviare le comunicazioni periodiche (articoli 119 e 126-quater D.Lgs. 385/1993 – Testo Unico Bancario).

3. Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la Banca effettua d'iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.

Art. 11 - Approvazione dell'estratto conto

1. La Banca produce l'estratto conto con la periodicità concordata con il Cliente e almeno una volta all'anno (articolo 1713 cod. civ. e 119 del D.Lgs. 385/1993 – Testo Unico Bancario). In occasione della liquidazione delle competenze, assieme all'estratto conto, la Banca invia al Cliente l'estratto conto scalare.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal Cliente.

3. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell'estratto conto; siffatta rettifica od accreditamento è fatta senza spese per il Cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di invio dell'estratto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.

4. Salvo quanto disposto in precedenza ai commi 2 e 3, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla Banca per conto del Cliente dovranno essere fatti da questi dal momento in cui sia in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera o telegramma, a seconda che l'avviso gli sia stato dato per lettera o telegramma. Trascorsi 60 giorni, l'operato della Banca si intenderà approvato.

Art. 12 - Compensazione e pagamento di assegni

1. Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge di cui all'art. 11, comma 1, delle condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell'intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista.

2. Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, prevista dall'art. 11, comma 2, delle condizioni generali di contratto, nonché per crediti esigibili generati da interessi debitori ai sensi dell'art.9, essa non è tenuta a pagare - nei limiti in cui sia venuta meno la provvista - gli assegni tratti o presentati con data posteriore al

ricevimento da parte del Cliente della comunicazione dell'intervenuta compensazione.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all'intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest'ultima abbia fatto venire meno la disponibilità.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

Art. 13 - Recesso

1. Il contratto è a tempo indeterminato.

2. Il Cliente e la Banca hanno diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di 7 giorni, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto da effettuarsi entro il termine massimo di 50 giorni a decorrere dal mese solare successivo alla data del recesso.

3. Qualora la Banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella sopra indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell'art. 9 bis della legge 15 dicembre 1990,

n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni.

4. Qualora il Cliente receda dal contratto di conto corrente, la Banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella sopra indicata.

5. In deroga a quanto previsto nel primo e nel terzo comma del presente articolo, il Cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti

- comunicare alla Banca un termine di preavviso maggiore di quello indicato al predetto primo comma, ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.

6. L'esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla Banca entro i limiti di capienza del conto.

7. Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatori o dalla Banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri cointestatori, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente.

Art. 14 - Modifica delle condizioni

1. Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 385/93 - Testo Unico Bancario - e successive modifiche, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto, anche in senso sfavorevole al Cliente, qualora sussista un giustificato motivo.

2. Il Cliente viene informato della modifica, con preavviso minimo di 2 (due) mesi, mediante una comunicazione, in forma scritta o tramite altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, inviata all'indirizzo indicato dal Cliente che contiene la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto".

3. Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche senza spese e con diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate; la modifica si intende approvata qualora il Cliente non receda entro il termine sopra indicato.

4. Se il tasso di interesse è indicizzato ad un parametro (indice di riferimento), il valore del parametro, al momento del perfezionamento del contratto, è riportato nelle condizioni economiche. Il valore del parametro è aggiornato con la periodicità pattuita in base alle rilevazioni pubblicate sul quotidiano "ILSOLE 24 ORE". Nel caso di cessazione della rilevazione o della determinazione dell'indice di riferimento o di variazioni della metodologia per la determinazione dell'indice da parte dell'ente preposto a tale scopo, la Banca provvederà alla sostituzione dello stesso secondo le modalità descritte nel "Piano interno in caso di variazione o cessazione degli indici di riferimento" pubblicato sul sito della Banca nella sezione Informativa. Gli aggiornamenti del Piano sono portati a conoscenza della clientela almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile.

Al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione di un indice di riferimento, le modifiche o l'indice sostitutivo individuati come descritto nel Piano sono comunicati al cliente entro 30 giorni. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento. Le modifiche dei tassi conseguenti a variazioni di specifici parametri prescelti non sono soggette ad alcun obbligo di comunicazione da parte della Banca.

5. Per quanto riguarda i servizi di incassi e pagamenti, si rinvia alle disposizioni della successiva Sezione III.

6. Le parti convengono che nel presente contratto verranno automaticamente recepite tutte le eventuali variazioni normative e regolamentari che interverranno successivamente alla firma. Le clausole interessate saranno automaticamente integrate, sostituite o abrogate con decorrenza dalla comunicazione che la Banca invia al Cliente, oppure dell'entrata in vigore della norma o disposizione dell'Autorità di vigilanza.

Art. 15 - Legge applicabile e lingua del contratto

1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

2. Il presente contratto è redatto in lingua italiana, che ne regola la conseguente interpretazione letterale.

SEZIONE II - SERVIZIO DI INCASSO O DI ACCETTAZIONE DEGLI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI

Art. 1 - Oggetto e limiti del servizio

1. I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni sono svolti, per conto del Cliente, sulla base delle norme di seguito previste; per le operazioni di

incasso e di accettazione da effettuarsi sull'estero, si applicano anche le Norme della Camera di Commercio Internazionale vigenti in materia di incassi documentari.

2. La Banca è tenuta a svolgere il servizio secondo i criteri di diligenza professionale

richiamati nell'art. 1 delle "Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente"; sono tuttavia a carico del Cliente le eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla Banca, tra le quali vanno incluse quelle dipendenti da:

- indicazioni erronee, non precise o insufficienti, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed assegni che sulle distinte di accompagnamento;
- casi di forza maggiore, impedimenti od ostacoli determinati da normative vigenti nel luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stiliati in moneta del Paese od in valuta estera; o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi.

3. Qualora il Cliente richieda di svolgere il servizio in relazione ad effetti, documenti o assegni da presentare su piazze non bancabili presso l'Istituto di emissione e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà di curare le incombenze relative al servizio medesimo, la Banca non risponde della mancata presentazione per il pagamento o per l'accettazione o del mancato protesto in tempo utile di tali titoli e documenti. La clausola «incasso tramite» e ogni altra analoga non comportante domiciliazione non sono vincolanti per la Banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulti richiesto l'incasso per il tramite di sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento.

4. La Banca ha titolo per rivalersi sul Cliente di tutte le spese per la regolarizzazione nel bollo dei titoli ove la Banca stessa vi provvedesse, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate.

Art. 2 - Avvisi di mancata accettazione e di mancato pagamento di titoli

1. La Banca è autorizzata a non inviare avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni e si limita a restituire i titoli non appena ne abbia la disponibilità materiale.

Art. 3 - Effetti cambiari recanti clausola senza spese o altra equivalente

1. Per gli effetti cambiari, la Banca non provvede alla materiale presentazione del titolo, ma invia al trattario un avviso con l'invito a recarsi ai propri sportelli per l'accettazione o

per il pagamento, e ciò anche quando si tratti di effetti con clausola «senza spese», «senza protesto» o altra equivalente, sia essa firmata o meno.

2. Nel caso di effetti con clausole «senza spese», «senza protesto» o altra equivalente, non firmata a termini di legge, la Banca ha la facoltà di non far levare il protesto.

Art. 4 - Ordini di proroga di scadenza effetti

1. Nel caso di ordini di proroga di scadenza effetti, e in assenza di specifiche istruzioni fornite per iscritto, la Banca provvede ad inviare al debitore cambiario un semplice avviso della concessione del nuovo termine, e ciò anche quando si tratti di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte. Qualora l'effetto prorogato non venga pagato alla nuova scadenza, la Banca non provvederà, stante il divieto di cui all'art. 9 della legge n. 349 del 1973, a far elevare protesto.

Art. 5 - Pagamento mediante assegni

1. Nel caso di effetti pagabili mediante assegni di Banca, la Banca incaricata dell'incasso si riserva la facoltà di rimettere tali assegni al cedente, a titolo di ricavo, senza assumere alcuna garanzia anche se fossero stati da essa girati.

Art. 6 - Sconto o negoziazione di effetti, documenti ed assegni

1. La presentazione per l'accettazione e/o il pagamento di effetti, documenti ed assegni scontati o negoziati o sui quali sia stato fatto, in qualsiasi forma, un anticipo, è eseguita dalla Banca - direttamente o a mezzo di corrispondente, bancario o non - con applicazione di tutte le disposizioni contenute negli articoli della presente Sezione, ad esclusione di quelle previste dall'art. 4.

2. Fermo restando quanto previsto nel caso di versamento in conto di assegni, effetti ed altri titoli indicati negli articoli 4 e 5 della Sezione I ("Conto corrente Bancario"), il Cliente è tenuto a rimborsare la Banca, entro il termine di due giorni dalla richiesta, se per fatto o circostanza non imputabile alla Banca stessa a norma degli articoli precedenti - la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge; gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti; la Banca non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo.

SEZIONE III - SERVIZIO DI INCASSI E PAGAMENTI DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 - Oggetto

1. Il servizio di incassi e pagamenti viene espletato anche in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 27/1/2010, n.11 e successive modifiche e integrazioni da cui il Cliente e la Banca recepiscono diritti e obblighi.

2. Ai sensi dell'art.1 comma 2, lettera h-septies.1) del Testo Unico Bancario per servizi di pagamento si intendono:

a) i servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;

b) i servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;

c) l'esecuzione di operazioni di pagamento, rientranti o meno in una linea di credito accordata all'utilizzatore dei servizi di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento;

- l'esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti a tantum;

- l'esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;

- l'esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;

d) i servizi di disposizione di ordini di pagamento;

e) i servizi di informazione sui conti.

3. Le disposizioni della presente Sezione si applicano: - ai servizi prestati in euro o in una delle divise ufficiali degli Stati Membri dell'Unione Europea non appartenenti all'area dell'euro o di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo, quando le banche (o l'unica banca) coinvolte nell'operazione sono insediate in Paesi appartenenti all'Unione Europea o in uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo; - alle operazioni di pagamento in cui la banca del pagatore e del beneficiario (o l'unica banca) sono insediate nello Spazio Economico Europeo e la divisa in cui è disposto il pagamento non è una divisa di uno stato dello Spazio Economico Europeo; - alle operazioni di pagamento in cui una sola delle banche tra quelle del beneficiario e del pagatore è insediata nello Spazio Economico Europeo disposte in qualsiasi divisa, per le parti dell'operazione di pagamento ivi effettuate.

4. I tempi di esecuzione e le date valute indicate negli articoli 15, 24, 30 e 36 si applicano solo:

- alle operazioni di pagamento in euro; - alle operazioni di pagamento transfrontaliere che comportano un'unica conversione tra l'euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro dell'Unione Europea non appartenente all'area dell'euro, a condizione che esse abbiano luogo in euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all'area dell'euro;

- a ogni altra operazione che non richieda conversione valutaria tra la divisa del conto e la divisa dell'operazione, salvo diverso accordo tra Banca e Cliente.

5. Per le operazioni di pagamento effettuate nell'ambito dello Spazio Economico Europeo diverse da quelle indicate al comma precedente i tempi di esecuzione non sono superiori a quattro giorni lavorativi successivi alla data di ricezione dell'ordine.

6. Per le operazioni di pagamento viene applicata al pagatore una valuta non inferiore alla giornata operativa in cui i fondi vengono addebitati sul suo conto, per le operazioni di incasso viene applicata al beneficiario una valuta non superiore a quella in cui i fondi vengono accreditati sul suo conto, è fatto salvo quanto previsto dalle norme che regolano i singoli servizi.

7. Si definisce consumatore, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a) del D. lgs. 206/2005, la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; si definisce microimpresa, ai sensi della Raccomandazione n.2003/361/CE, un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro. Quando il Cliente non è un consumatore, come definito sopra, si conviene che l'art. 22 comma 3 non viene applicato.

8. Per le operazioni di pagamento che richiedono conversione valutaria la Banca applica il tasso di cambio determinato conformemente a quanto previsto nel foglio informativo relativo all'intermediazione in cambi.

Art. 2 - Comunicazioni relative all'esecuzione del pagamento e delle condizioni del contratto

Pag. 6 a 10 - COPIA CLIENTE

1. La Banca mette a disposizione del Cliente, almeno una volta al mese e gratuitamente, tramite il servizio IB Internet Banking o allo sportello, le informazioni relative alle operazioni effettuate.

2. Per informazioni ulteriori o più frequenti di quelle rese gratuitamente ai sensi di legge dalla Banca o richieste dal Cliente, sono recuperate le relative spese.

3. In qualsiasi momento il Cliente ha il diritto, su sua richiesta, di ricevere copia delle condizioni contrattuali, del documento di sintesi aggiornato e dei fogli informativi.

Art. 3 - Autorizzazione e revoca

1. La Banca esegue i pagamenti disposti dal Cliente con ordine scritto o con modalità telematica nonché i pagamenti autorizzati dal Cliente nella forma e con le modalità previste per ciascun servizio di pagamento. Il consenso ad eseguire operazioni di pagamento può altresì essere prestato tramite il beneficiario ovvero tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento per i conti accessibili on-line, ove previsto in relazione a specifici servizi di pagamento.

2. Il consenso può essere revocato, per iscritto o con altra modalità concordata con il Cliente, in qualsiasi momento, purché ciò avvenga prima che l'ordine di pagamento diventi irrevocabile ai sensi del successivo art. 8. Le operazioni di pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate.

Art. 4 - Responsabilità della Banca

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 delle "Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente", dai successivi articoli e da diverse disposizioni di legge, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare al Cliente, ed eventualmente al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'operazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge. In tal caso il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta esecuzione dell'operazione di pagamento.

2. Quando la Banca è responsabile dell'esecuzione di un'operazione non autorizzata, previa comunicazione scritta del Cliente di cui all'art. 5 seguente, è tenuta a rimborsare al Cliente l'importo dell'operazione non autorizzata immediatamente, e in ogni caso entro la giornata operativa successiva a quella in cui riceve la comunicazione. Quando la Banca è responsabile della mancata, tardiva o non esatta esecuzione dell'ordine, previa richiesta scritta del Cliente, è tenuta a rimborsare senza indugio al Cliente l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto o tardivo. In ogni caso la situazione del conto corrente viene ripristinata come se l'operazione non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto con il quale è avvenuto il ripristino non è successiva a quella dell'addebito sul conto.

3. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso, di cui al comma precedente, dandone comunicazione per iscritto alla Banca d'Italia.

4. Il rimborso non preclude la facoltà per la Banca di dimostrare, anche in un momento successivo, che l'operazione di pagamento era stata autorizzata. In tal caso la Banca ha il diritto di chiedere direttamente al Cliente e ottenere da quest'ultimo la restituzione dell'importo rimborsato. Per dimostrare che l'operazione sia stata effettivamente autorizzata dal Cliente, la Banca può chiedere al Cliente di fornire, entro un tempo ragionevole, documenti (quali, a esempio, messaggi sms o messaggi e-mail, denuncia o documenti equivalenti) e/o ulteriori informazioni relative all'operazione disconosciuta dal Cliente. Qualora il Cliente non fornisca le informazioni e/o i documenti richiesti, la Banca potrà valutare tale omissione nell'ambito dell'istruttoria condotta in merito all'operazione disconosciuta anche al fine di ritenere tale operazione regolarmente autorizzata.

5. Il Cliente prende atto che la Banca, qualora accerti che l'operazione è stata regolarmente autorizzata dal Cliente, procederà, entro e non oltre il termine massimo di 120 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'operazione non autorizzata al riaddebito dell'importo precedentemente rimborsato. L'istruttoria della Banca per disconoscimenti di operazioni non autorizzate potrà avere una durata massima di 120 giorni. Oltre tale termine, l'istruttoria si considera conclusa.

6. Nel caso di inesatta esecuzione, il Cliente può scegliere, comunicando per iscritto alla Banca tale sua scelta, di non ottenere il rimborso mantenendo o rettificando l'esecuzione dell'operazione di pagamento.

7. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabilità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente per rintracciare l'operazione di pagamento non autorizzata, non eseguita o eseguita in modo inesatto informando del risultato il Cliente.

8. Quando la Banca è responsabile dell'esecuzione di una operazione non autorizzata o della mancata o non esatta esecuzione dell'ordine, si fa carico, nei confronti del Cliente, di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito di tale operazione.

Art. 5 - Comunicazione di operazione non autorizzata o non correttamente eseguita - Rimborsio

1. In caso di operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita il Cliente è tenuto a darne senza indugio comunicazione scritta alla Banca. In caso di operazioni non autorizzate, il Cliente è tenuto a denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria e a produrre alla Banca copia della relativa denuncia unitamente alla comunicazione di cui sopra. L'operazione si considera non eseguita correttamente quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dal Cliente alla Banca.

2. La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 (tredici) mesi dalla data di addebito. Nel caso in cui la comunicazione venga effettuata dal beneficiario la stessa deve essere in ogni caso effettuata entro 13 (tredici) mesi dalla data di accredito. La Banca, accertata la fondatezza della richiesta, rimborsa l'importo al Cliente ai sensi dell'art. 4 di questa Sezione.

Art. 6 - Esclusione e limitazione della responsabilità della Banca

1. È esclusa la responsabilità della Banca per caso fortuito, forza maggiore e per l'adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale e dell'Unione Europea.

2. La Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento se l'IBAN fornito dal Cliente è inesatto. La Banca, indipendentemente dalla sua responsabilità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. In tale caso, la Banca ha la facoltà di recuperare le spese sostenute. Se non è possibile il recupero dei fondi, la Banca, su richiesta scritta del Cliente, fornisce ogni informazione disponibile che sia utile ad un'azione di tutela.

3. La Banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformità con l'IBAN fornito dal Cliente, anche qualora quest'ultimo abbia fornito alla Banca stessa informazioni ulteriori rispetto all'IBAN.

Art. 7 - Rifiuto dell'esecuzione di un ordine di pagamento

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 delle "Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente", la Banca - con esonero da responsabilità - può rifiutare l'esecuzione di specifiche operazioni di pagamento quando l'ordine non è stato compilato in modo chiaro e leggibile, non è corretto o non è completo nei suoi elementi oppure risulta contrario alle disposizioni di diritto dell'Unione Europea o nazionale.

2. Quando la Banca rifiuta di eseguire l'ordine di pagamento ricevuto dal Cliente comunica il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni al Cliente nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili allo stesso che abbiano causato il rifiuto, salvo che la comunicazione non possa essere fornita per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Le predette comunicazioni saranno effettuate dalla Banca per iscritto o secondo altra modalità concordata con il Cliente. 3. Nel caso di rifiuto di un ordine, la Banca ha la facoltà di recuperare le spese sostenute per la comunicazione del rifiuto.

4. Quando tutte le condizioni previste dal contratto sono soddisfatte, la Banca non può rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato.

Art. 8 - Irrevocabilità di un ordine di pagamento

1. Il Cliente non può revocare un ordine di pagamento una volta ricevuto dalla Banca. Qualora sia previsto che l'operazione di pagamento possa essere disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il Cliente non può revocare l'ordine di pagamento dopo aver prestato al beneficiario il proprio consenso a disporre o ad eseguire l'operazione di pagamento.

2. Dopo il momento di ricezione dell'ordine, così come definito per le singole tipologie di operazioni negli articoli successivi, l'ordine di pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso del Cliente e della Banca nonché, se del caso, dei prestatori di servizi di pagamento interessati e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nel caso di un'operazione di pagamento disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, per la revoca dell'ordine di pagamento è necessario anche il consenso del beneficiario.

Art. 9 - Recesso

1. Il Cliente può recedere dal servizio di incassi e pagamenti in qualsiasi momento, senza spese e senza penalità, inviando alla Banca una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La Banca potrà recedere in qualsiasi momento con la stessa modalità, con preavviso di almeno 2 mesi o con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa. Resta fermo che, salvo diverso accordo, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto dovuto.

Art. 10 - Modifica delle condizioni

1. Con riferimento al solo servizio di incassi e pagamenti, ai sensi dell'art. 126- sexies del D.Lgs.385/93 -Testo Unico Bancario - e successive modifiche, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali ed economiche, anche in senso sfavorevole al Cliente. Se il cliente è un consumatore, il contratto quadro o le condizioni e informazioni a esso relative possono essere modificate se sussiste un giustificato motivo.

2. Il Cliente viene informato della modifica, con preavviso minimo di 2 mesi, mediante una comunicazione, in forma scritta o tramite altro supporto durevole, inviata all'indirizzo indicato dal Cliente che contiene la formula "Proposta di modifica del contratto".

3. Il Cliente ha il diritto di recedere dal contratto entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche indicata nella proposta senza penalità o spese di chiusura, con diritto dell'applicazione delle condizioni precedentemente applicate; in assenza di un espresso rifiuto entro il termine sopra indicato, la modifica si intende accettata.

BONIFICI

Art. 11 - Oggetto

1. Il bonifico è un servizio di pagamento che consente al Cliente: (i) di trasferire fondi sul conto corrente di un beneficiario, addebitando il proprio conto, (ii) di ricevere fondi sul proprio conto corrente, accreditandolo. Il bonifico SEPA Credit Transfer (SCT), di seguito bonifico SEPA, è un bonifico che consente di trasferire importi in Euro da un conto corrente ad altro conto aperto presso banche che si trovino in Italia o in un altro Paese SEPA e aderiscono alla convenzione SEPA SCT. Il bonifico transfrontaliero è un bonifico in Euro, Lei Romeni o in Corone Svedesi disposto su incarico di un ordinante, tramite una banca insediata in uno Stato membro UE/SEE, a favore di un beneficiario

presso una banca di un altro Stato membro. Il bonifico estero è un bonifico non ricompreso nei punti precedenti. I bonifici verso paesi non SEPA sono detti bonifici - extra SEPA. Il bonifico istantaneo SEPA Credit Transfer Instant (SCT Instant) è un bonifico SEPA che consente di trasferire importi in Euro da un conto corrente ad altro conto aperto presso banche che si trovino in Italia o in un altro Paese SEPA e aderiscono alla convenzione SEPA SCT Instant, il cui importo è riconosciuto al beneficiario entro pochi secondi dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento da parte della banca ordinante.

2. Il servizio è regolato, oltre che dal presente contratto e dalla legge nazionale e comunitaria, dagli accordi interbancari vigenti alla data di esecuzione del pagamento.

Art. 12 - Autorizzazione e revoca

1. Il Cliente dispone il pagamento con ordine scritto o con modalità telematica (secondo quanto previsto negli specifici contratti).

2. Il consenso è validamente formato, a seconda del tipo di conferimento, quando: per conferimento a mezzo supporto cartaceo, la Banca ha materialmente ricevuto l'ordine scritto e firmato dal Cliente, direttamente dal Cliente stesso o da persona autorizzata; per conferimento a mezzo supporto elettronico, sono stati rispettati gli adempimenti previsti dallo specifico contratto.

3. Quando il consenso non è validamente formato, la Banca non dà corso all'esecuzione del pagamento.

4. L'ordine impartito è irrevocabile nel momento in cui è ricevuto dalla Banca.

5. Per i soli bonifici SEPA, l'ordine impartito potrà essere richiamato successivamente all'esecuzione nei modi, nei termini e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

6. Se il Cliente e la Banca concordano che l'esecuzione dell'ordine di pagamento sia avviata in un giorno determinato, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto, in tal caso il Cliente ha diritto a revocare il consenso, per iscritto o con altra modalità concordata con la Banca, entro la fine della giornata precedente il giorno convenuto per l'esecuzione.

7. La Banca ha la facoltà di recuperare le spese per la gestione della richiesta di revoca da parte del Cliente.

8. Salvo espressa istruzione o pattuizione contraria, resta convenuto che tutti i bonifici disposti da terzi a favore del Cliente, sono accreditati in conto corrente.

9. L'accreditamento viene eseguito dopo che la Banca ha accertato con esito positivo l'assenza di vincoli o impedimenti di carattere valutario, fiscale e legale e la coerenza e completezza dei dati indicati dall'ordinante.

10. La Banca ha la facoltà di recuperare per l'operazione di accreditamento di un bonifico, le proprie spese.

11. Il servizio SCT Instant è utilizzabile dal Cliente, nelle modalità di volta in volta messe a disposizione della Banca, a condizione che la banca del beneficiario aderisca al SEPA Instant Credit Transfer Scheme Rulebook in Italia o nei paesi che fanno parte dell'area SEPA.

La Banca, con esonero da responsabilità, può rifiutare l'esecuzione di un ordine relativo ad un bonifico SCT Instant qualora (i) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non aderisca alle procedure interbancarie per l'esecuzione di bonifici SEPA Credit Transfer Instant; ovvero (ii) l'importo del bonifico superi l'importo massimo consentito per i bonifici in uscita tempo per tempo vigente. L'importo massimo consentito per un bonifico SCT Instant è indicato nel contratto che regola il servizio "Servizio IB - Internet Banking Banca Passadore" con riferimento a bonifici in uscita e potrà essere modificato nel tempo. La Banca si riserva il diritto, per ragioni di sicurezza, di ridurre unilateralmente l'importo massimo consentito in relazione ai bonifici SCT Instant, dandone pronta comunicazione al Cliente. Il Cliente non può revocare un bonifico SCT Instant una volta che questo è stato ricevuto dalla Banca.

L'ordine di bonifico SCT Instant, disposto tramite Servizio IB - Internet Banking Banca Passadore si considera ricevuto al momento dell'avvenuta verifica dei Codici di Sicurezza previsti nel contratto (tale verifica viene effettuata istantaneamente).

Art. 13 - Informazioni necessarie per l'esecuzione di un ordine di pagamento

1. Affinché l'ordine di pagamento sia eseguito, il Cliente deve fornire i dati relativi al beneficiario e al pagamento previsti da norme di legge ovvero da accordi interbancari.

2. La Banca offre gratuitamente un servizio di verifica del beneficiario. La Banca effettua la verifica immediatamente dopo che il Cliente ha fornito le informazioni relative al beneficiario e prima che il Cliente autorizzi il bonifico. Il servizio è offerto indipendentemente dal canale dispositivo utilizzato.

3. Il servizio di verifica è prestato conformemente a quanto segue:

a) qualora il Cliente abbia inserito nell'ordine di bonifico l'IBAN e il nome del beneficiario, la Banca verifica la corrispondenza tra l'IBAN del conto e il nome del beneficiario. In caso di mancata corrispondenza, la Banca, sulla base delle informazioni fornite dalla banca del beneficiario, ne dà notifica al Cliente e lo informa del fatto che l'autorizzazione del bonifico potrebbe comportare il trasferimento dei fondi su un conto di pagamento non detenuto dal beneficiario indicato dal Cliente. Se il nome del beneficiario fornito dal Cliente e l'IBAN presentano una quasi-corrispondenza, la Banca indica al Cliente il nome del beneficiario associato all'IBAN fornito dal Cliente;

b) se il beneficiario è una persona giuridica, la Banca può consentire al Cliente di fornire l'IBAN unitamente a dati diversi dal nome del beneficiario che identifichino quest'ultimo in modo inequivocabile e, se quegli stessi dati sono disponibili nel sistema interno della banca del beneficiario, quest'ultima, su richiesta della Banca, verifica se l'identificativo del conto di pagamento e il dato fornito dal pagatore corrispondono. Se l'identificativo del conto di pagamento e il dato fornito dal Cliente non corrispondono, la Banca, sulla base delle informazioni fornite dalla Banca del beneficiario, ne dà notifica al pagatore;

c) nel caso in cui il conto identificato mediante un identificativo fornito dal cliente è detenuto per conto di più beneficiari, il Cliente può fornire alla Banca informazioni supplementari per identificare inequivocabilmente il beneficiario. La banca destinataria conferma se il beneficiario indicato dal Cliente figura tra i beneficiari per conto dei quali è mantenuto o detenuto il conto. Qualora il beneficiario indicato dal Cliente non figuri tra i beneficiari per conto dei quali è mantenuto o detenuto il conto, la Banca ne dà notifica al Cliente;

d) nel caso di ordini di pagamento su supporto cartaceo, la Banca presta il servizio di verifica al momento della ricezione dell'ordine di pagamento, ad eccezione del caso in cui il Cliente non sia presente al momento della consegna dell'ordine alla Banca;

e) i Clienti non consumatori possono rinunciare al servizio di verifica quando impartiscono "pacchetti" di ordini di pagamento multipli;

f) i Clienti che hanno rinunciato al servizio di verifica hanno il diritto di annullare in qualunque momento la rinuncia e fruire di tale servizio;

g) la Banca non è responsabile dell'esecuzione di un bonifico a favore di un beneficiario non previsto sulla base di un identificativo unico errato, a condizione che abbia soddisfatto i requisiti del presente articolo.

4. La Banca non assicura la corretta esecuzione dell'ordine ovvero si riserva la facoltà di non darvi corso quando i dati forniti dal Cliente risultano errati, contraddittori, incompleti o nel caso in cui l'ordine sia contrario a norme imperative di legge.

Art. 14 – Ricezione di un ordine di bonifico

1. Il momento della ricezione dell'ordine di pagamento coincide con il momento in cui l'ordine è ricevuto dalla Banca.

2. Dal momento della ricezione decorrono i tempi massimi di esecuzione del pagamento nei limiti previsti dalla legge, purché la ricezione avvenga in una giornata operativa bancaria ed entro i limiti di orario stabiliti a seconda del mezzo di conferimento e della tipologia di pagamento. La ricezione di un ordine in una giornata non operativa per la Banca o oltre i limiti di orario stabiliti comporta il differimento del momento della ricezione alla prima giornata operativa successiva per la Banca. Il solo bonifico SCT Instant può essere disposto anche in una giornata non operativa e senza limiti di orario.

3. Per i bonifici SEPA, l'ordine di pagamento si considera ricevuto nella stessa giornata lavorativa in cui è impartito se è pervenuto presso l'Ufficio Bonifici della Sede entro le ore 12:00, se conferito a mezzo supporto cartaceo, entro le ore 16:00, se conferito a mezzo supporto elettronico. Si considera ricevuto il giorno lavorativo successivo alla presentazione se consegnato presso le Filiali o recapitato a mezzo posta.

4. Per i bonifici extra SEPA, l'ordine di pagamento si considera ricevuto nella stessa giornata lavorativa in cui è impartito se è pervenuto presso l'Ufficio Estero della Sede entro le ore 12:00. Si considera ricevuto il giorno lavorativo successivo alla presentazione se consegnato presso le Filiali o recapitato a mezzo posta.

5. Il termine massimo di ricezione dell'ordine è anticipato alle ore 11:00 per le disposizioni ricevute nelle giornate "semi-lavorative" (14 agosto, 24 dicembre, 31 dicembre e festività del Santo Patrono).

6. Se il Cliente e la Banca concordano che l'esecuzione dell'ordine di pagamento sia avviata in un giorno determinato, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una giornata operativa bancaria, l'ordine si intende ricevuto la giornata operativa bancaria successiva.

Art. 15 – Tempi di esecuzione e valute applicate

1. Nel caso di bonifici disposti su supporto cartaceo, la Banca farà pervenire i fondi alla banca del beneficiario entro il secondo giorno operativo successivo alla ricezione dell'ordine così come determinata dall'art.14 di questa Sezione.

2. Nel caso di bonifici disposti in forma elettronica, la Banca farà pervenire i fondi alla banca del beneficiario entro la giornata operativa successiva alla ricezione dell'ordine così come determinata dall'art.14 di questa Sezione. Il bonifico SCT Instant viene eseguito istantaneamente, con accredito a favore del beneficiario in un tempo massimo di pochi secondi.

3. Gli ordini di bonifico disposti dal Cliente vengono addebitati con data valuta non inferiore alla giornata operativa in cui vengono addebitati. Gli ordini di bonifico multipli devono contenere disposizioni di pari data valuta. I bonifici SCT Instant, esclusivamente in Euro, vengono addebitati con la medesima data valuta del giorno di esecuzione.

4. La Banca si impegna a mettere a disposizione del Cliente i bonifici ricevuti senza indugio e comunque non oltre la fine della giornata operativa in cui la Banca riceve gli importi dagli altri istituti bancari, ovvero nella stessa giornata operativa di ricezione dell'ordine di pagamento per i pagamenti gestiti interamente dalla Banca. I bonifici SCT Instant vengono messi a disposizione del Cliente nel momento stesso in cui vengono ricevuti, anche in una giornata non operativa.

5. I bonifici vengono accreditati sul conto corrente del Cliente con valuta pari al giorno in cui la Banca riceve gli importi dagli altri istituti bancari. Nel caso in cui vi sia conversione valutaria tra euro e la valuta di uno stato membro ovvero tra le valute di due Stati membri, la Banca assicura che l'importo dell'operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena la Banca riceve tale importo dagli altri istituti bancari.

6. Fatto salvo il comma 5, salvo diverse disposizioni di legge, i bonifici denominati in una divisa diversa rispetto a quella del conto corrente, vengono accreditati il giorno in cui i fondi sono resi disponibili nella stessa divisa del conto corrente.

7. I termini di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di rettifica di operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto.

Art. 16 – Criteri di ripartizione e di addebito delle spese

1. Se la banca del pagatore e del beneficiario sono entrambe insediate nello Spazio economico europeo (SEE) ovvero se l'operazione è interamente gestita dalla Banca il pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dalle rispettive banche.

Art. 17 – Tasso di cambio di riferimento

1. Per le operazioni di pagamento che richiedono conversione valutaria la Banca applica il tasso di cambio determinato conformemente a quanto previsto nel foglio informativo relativo all'intermediazione in cambi.

Art. 18 – Servizio Pllick via Internet Banking - Rinvio

Per la disciplina del Servizio Pllick si rinvia alle condizioni di utilizzo contenute nel contratto IB - Servizio Internet Banking Banca Passadore, nell'apposita sezione "Norme generali che regolano l'utilizzo del Servizio "Pllick" del Servizio IB - Internet Banking Banca Passadore".

ADDEBITI DIRETTI IN CONTO CORRENTE

Art. 19 – Oggetto

1. Con l'addebito diretto il Cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla Banca il trasferimento di una somma di denaro dal proprio conto a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla Banca alla data o alle date convenute dal cliente e dal beneficiario.

Il servizio prevede l'addebito in conto corrente degli ordini di incasso elettronici in euro denominati SEPA Direct Debit (SDD), ricevuti dalla Banca e trasmessi da terzi. Gli ordini di incasso vengono trasmessi dal beneficiario alla Banca a fronte di un'autorizzazione/mandato sottoscritto dal Cliente con il beneficiario. Con tale autorizzazione il Cliente dà mandato al beneficiario di richiedere il pagamento ed autorizza contestualmente la Banca ad eseguire l'addebito in conto corrente. Nell'autorizzazione viene specificato il tipo di servizio di addebito diretto (SDD Core, SDD B2B "Business" o "Business", quest'ultimo solo per i soggetti diversi dai consumatori) sottoscritto dal Cliente con il beneficiario.

2. Salvo diversa pattuizione, resta inteso che La Banca è estranea al rapporto di mandato all'incasso conferito dal Cliente al beneficiario che trasmette l'ordine alla Banca.

Art. 20 – Norme che regolano il servizio

1. Gli ordini di incasso elettronici SEPA SDD sono addebitati alla data di scadenza

dell'ordine, a condizione che il conto corrente di addebito presenti disponibilità sufficienti di fondi e senza necessità per la Banca di inviare la relativa contabile di addebito.

2. Il Cliente ha facoltà di opporsi agli addebiti secondo quanto previsto dagli articoli di questa Sezione, dalle norme e dagli accordi interbancari vigenti alla data prevista per l'addebito ed eventualmente secondo quanto specificato nelle relative autorizzazioni.

3. La Banca non dà corso all'esecuzione degli addebiti diretti qualora le relative autorizzazioni si riferissero a fattispecie in contrasto con quanto previsto per la specifica fascia di Clientela dalla normativa e/o dagli accordi interbancari vigenti.

Art. 21 - Informazioni necessarie per l'esecuzione del servizio

1. Nel caso di addebiti diretti sottoscritti in modalità SEPA SDD B2B, il Cliente deve comunicare alla Banca preventivamente alla ricezione delle richieste di addebito da parte del beneficiario, tutti i dati dell'autorizzazione sottoscritta con lo stesso beneficiario espressi nel formato previsto da norme di legge e da accordi interbancari vigenti alla data di sottoscrizione. Nel caso di mancata comunicazione entro il giorno precedente la scadenza del primo addebito, la Banca non darà seguito agli addebiti riferiti al mandato stesso.

2. La Banca non assicura la corretta esecuzione dell'addebito in conto corrente dei relativi ordini di incasso ovvero si riserva la facoltà di non darvi corso quando i dati forniti dal Cliente risultano errati, contraddittori, incompleti o nel caso in cui l'operazione risultasse contraria a norme imperative di legge.

3. Il Cliente ha il diritto di dare istruzioni alla Banca affinché:

a) limiti ad un determinato importo o a una determinata periodicità, o a entrambi, l'incasso di un addebito diretto;

b) qualora un mandato nell'ambito di uno schema di pagamento non preveda il diritto al rimborso, verifichi ciascuna operazione di addebito diretto e accerti, sulla base dei dati del mandato e prima che il conto corrente del Cliente sia addebitato, che l'importo e la periodicità dell'operazione di addebito diretto presentata corrispondano a quelli del mandato;

c) blocchi ogni addebito diretto sul proprio conto corrente o blocchi ogni addebito diretto iniziato da uno o più beneficiari determinati o autorizzi unicamente gli addebiti diretti disposti da uno o più beneficiari determinati (solo per gli addebiti diretti SEPA SDD).

Art. 22 – Autorizzazione e revoca

1. Per gli addebiti diretti in modalità SEPA SDD B2B il consenso è validamente formato quando il Cliente comunica alla Banca tutti i dati dell'autorizzazione sottoscritta con il beneficiario.

2. Quando il consenso non è validamente formato o, nei casi previsti, è stato revocato dal Cliente, la Banca non dà corso all'esecuzione degli addebiti.

3. Il diritto di revoca di un'autorizzazione/mandato può essere esercitato dal Cliente nei casi previsti dalla normativa vigente. Nel caso di addebiti diretti sottoscritti in modalità SEPA SDD B2B, il Cliente ha l'obbligo di comunicare alla Banca, per iscritto o con altra modalità concordata con la Banca stessa, l'informativa relativa alla revoca del mandato.

4. Il Cliente ha la facoltà di revocare l'esecuzione di ogni singolo addebito riferito all'autorizzazione rilasciata entro la fine della giornata operativa precedente il giorno di scadenza dell'addebito dell'ordine mediante richiesta scritta o altro canale concordato, salvo quanto eventualmente previsto dalla specifica autorizzazione e dalla natura giuridica del Cliente stesso.

Art. 23 – Rimborso

1. Se il Cliente viene a conoscenza dell'esecuzione, da parte della Banca, dell'addebito di un ordine non autorizzato o non correttamente eseguito, informa la Banca, con comunicazione scritta e ne richiede il rimborso entro i termini previsti dalla normativa vigente alla data della richiesta.

2. Per gli addebiti diretti SEPA SDD:

a) nello schema SDD Core il debitore ha facoltà di richiedere alla propria Banca:

- fino a 8 (otto) settimane dopo la data di addebito, il rimborso di una transazione, ancorché autorizzata (operazione contestata nell'ambito di un mandato valido);

- fino a 13 (tredici) mesi dopo la data di addebito, il rimborso di una transazione non autorizzata (cioè in caso di mandato non valido o non esistente).

b) Nello schema SDD B2B il debitore ha facoltà di richiedere alla propria banca, fino a 13 (tredici) mesi dopo la data di addebito, il rimborso di una transazione non autorizzata (cioè in caso di mandato non valido o non esistente).

Il debitore di una disposizione d'incasso SDD B2B non ha diritto di richiedere il rimborso di una transazione autorizzata.

La Banca, esamina la richiesta di rimborso di una operazione non autorizzata e, ove previsto, dà comunicazione al debitore dell'esito della richiesta. Il debitore può richiedere, tramite la propria banca, una copia del mandato sottoscritto con il creditore.

3. Il diritto al rimborso è escluso se il Cliente ha dato l'autorizzazione direttamente alla Banca e le informazioni sulla futura operazione di pagamento sono state fornite al Cliente, dalla Banca o dal beneficiario, almeno 4 (quattro) settimane prima dell'esecuzione dell'operazione stessa.

La specifica autorizzazione può prevedere un diverso termine o l'esclusione dell'esercizio del diritto di rimborso del Cliente.

Art. 24 – Ricezione dell'ordine

1. Il momento della ricezione di un ordine di incasso coincide con la data di scadenza indicata sull'ordine stesso.

2. Dal momento della ricezione di un ordine di incasso elettronico da parte della Banca decorrono i tempi massimi di esecuzione dell'addebito nei limiti previsti dalla legge e/o da accordi interbancari, purché la ricezione avvenga in una giornata operativa bancaria. In caso contrario, l'ordine di incasso elettronico si intende ricevuto la prima giornata operativa bancaria successiva.

Art. 25 – Tempi di esecuzione e valute applicate

1. La Banca si impegna a far pervenire i fondi presso la banca del beneficiario il giorno previsto dalle norme di legge e/o dagli accordi interbancari vigenti alla data di scadenza dell'ordine.

2. Gli ordini vengono addebitati alla data di scadenza. Nel caso in cui la data scadenza di un ordine coincida con una giornata non operativa per la Banca, l'ordine viene addebitato la prima giornata operativa successiva. La data valuta è non inferiore alla data di addebito.

3. Quando l'ordine di pagamento è disposto su iniziativa del Cliente in qualità di beneficiario, la Banca:

- è responsabile della corretta trasmissione dell'ordine nel rispetto dei limiti di tempo previsti dalla normativa vigente al momento dell'esecuzione dell'ordine;

- è responsabile nei confronti del Cliente del rispetto delle disposizioni di legge in

materia di data valuta e disponibilità dei fondi.

RICEVUTE BANCARIE (Ri.BA.)

Art. 26 – Oggetto

La Ri.BA. è un documento (detto "avviso") trasmesso dal beneficiario al Cliente per il tramite della Banca in formato cartaceo o elettronico che prevede il pagamento della somma indicata nel documento stesso da parte del Cliente. L'avviso contiene la menzione dell'importo in euro e l'indicazione della data del pagamento. Le Ri.BA. sono gestite dal sistema bancario secondo le regole previste da specifici regolamenti.

Art. 27 – Norme che regolano il servizio

1. Il servizio è regolato oltre che dalle norme della presente Sezione e dalla legge, dagli accordi interbancari vigenti alla data di esecuzione del pagamento della Ri.BA.
2. Gli ordini di pagamento Ri.BA. sono eseguiti dalla Banca a condizione che il conto corrente di addebito presenti disponibilità sufficienti di fondi e salvo che non ricorrano altri giustificati motivi.

Art. 28 – Informazioni necessarie per l'esecuzione del servizio

1. Il Cliente che dispone un ordine di pagamento Ri.BA. ha l'obbligo di comunicare alla Banca:

- numero identificativo dell'avviso;
 - importo della Ri.BA.;
 - scadenza della Ri.BA.;
 - eventuali altri dati identificativi dell'operazione espressi nel formato previsto da norme di legge e/o da accordi interbancari vigenti alla data di esecuzione del pagamento Ri.BA.
2. La Banca non assicura la corretta esecuzione dell'ordine ovvero si riserva la facoltà di non darvi corso quando i dati forniti dal Cliente risultano errati, contraddittori, incompleti o nel caso in cui l'operazione risultasse contraria a norme imperative di legge.

Art. 29 – Autorizzazione e revoca

1. Il consenso all'esecuzione di un ordine di pagamento Ri.BA. impegna il Cliente, salvo i casi specifici in cui è ammesso l'esercizio del diritto di revoca.

2. Il Cliente dispone il pagamento con ordine scritto o con modalità telematica (secondo quanto previsto negli specifici contratti).

3. Il consenso è validamente formato, a seconda del tipo di conferimento, quando:

- per conferimento a mezzo supporto cartaceo, la Banca ha materialmente ricevuto l'ordine scritto e firmato dal Cliente direttamente dal Cliente stesso o da suo incaricato;
- per conferimento a mezzo supporto elettronico, sono stati rispettati gli adempimenti previsti dallo specifico contratto.

4. Quando il consenso non è validamente formato, la Banca non dà corso all'esecuzione del pagamento.

5. L'ordine impartito è irrevocabile nel momento in cui è ricevuto dalla Banca.

6. Il Cliente ha diritto a revocare il consenso entro la fine della giornata operativa precedente il giorno di scadenza della Ri.BA., per iscritto o con altra modalità concordata con il Cliente.

7. La Banca ha la facoltà di recuperare le spese per la gestione della richiesta di revoca da parte del Cliente.

Art. 30 – Ricezione dell'ordine

1. Il momento della ricezione di un ordine di pagamento Ri.BA. coincide con la data di scadenza ivi indicata sempre che siano rispettate le seguenti condizioni:

- sia stato conferito dal Cliente entro il giorno di scadenza della Ri.BA.;
- sia stato ricevuto dalla Banca entro il limite di orario stabilito per il mezzo di conferimento;
- vi sia sufficiente disponibilità di fondi sul conto corrente.

2. Dal momento della ricezione di un ordine di pagamento Ri.BA. da parte della Banca decorrono i tempi massimi di esecuzione dell'addebito nei limiti previsti dalla legge e/o da accordi interbancari, purché la ricezione avvenga in una giornata operativa bancaria. In caso contrario, l'ordine di incasso elettronico si intende ricevuto la prima giornata operativa bancaria successiva.

Art. 31 – Tempi di esecuzione e valute applicate

1. La Banca si impegna a far pervenire i fondi presso la banca del beneficiario il giorno previsto dalle norme di legge e/o dagli accordi interbancari vigenti alla data di scadenza della Ri.BA.

2. Gli ordini vengono addebitati alla data di scadenza della Ri.BA. Nel caso in cui la data di scadenza di una Ri.BA. coincida con una giornata non operativa per la Banca, l'ordine viene addebitato la prima giornata operativa successiva. La data valuta è non inferiore alla data di addebito.

PAGAMENTI MEDIANTE BOLLETTINI PRECOMPILATI (es. MAV, RAV)

Art. 32 – Oggetto

1. Il servizio consente il pagamento di bollettini precompilati (es. MAV - "Pagamento mediante avviso", RAV - "Riscossione mediante avviso" - Bollettino Bancario Freccia e Bollettino Postale) sulla base di avvisi di pagamento in euro presentati dal Cliente.

2. L'avviso contiene la menzione dell'importo in euro e l'indicazione della data del pagamento.

Art. 33 – Norme che regolano il servizio

1. Il servizio è regolato oltre che dalle norme della presente Sezione e dalla legge, dagli accordi interbancari o da accordi con specifiche controparti (es. Poste Italiane S.p.A.) vigenti alla data di esecuzione del pagamento.

2. Gli ordini di pagamento sono eseguiti dalla Banca a condizione che il conto corrente di addebito presenti disponibilità sufficienti di fondi e salvo che non ricorrano altri giustificati motivi.

Art. 34 – Informazioni necessarie per l'esecuzione del servizio

1. Il Cliente che dispone un ordine di pagamento ha l'obbligo di comunicare alla Banca:

- numero di identificativo del bollettino;
- importo del bollettino;
- eventuali altri dati identificativi dell'operazione espressi nel formato previsto da norme di legge e/o da accordi interbancari e/o da accordi con specifiche controparti (es. Poste Italiane S.p.A.) vigenti alla data di esecuzione del pagamento;
- eventuali altri dati riferiti alla specifica tipologia di pagamento richiesto e previsti da norme di legge e/o da accordi interbancari e/o da accordi con specifiche controparti (es. Poste Italiane S.p.A.) vigenti alla data di esecuzione del pagamento.

2. La Banca non assicura la corretta esecuzione dell'ordine ovvero si riserva la facoltà di non darvi corso quando i dati forniti dal Cliente risultano errati, contraddittori, incompleti o nel caso in cui l'operazione risultasse contraria a norme imperative di legge.

Art. 35 – Autorizzazione e revoca

1. Il consenso all'esecuzione di un ordine di pagamento impegna il Cliente, salvo i casi specifici in cui è ammesso l'esercizio del diritto di revoca.

2. Il Cliente dispone il pagamento con ordine scritto o con modalità telematica (secondo quanto previsto negli specifici contratti).

3. Il consenso è validamente formato, a seconda del tipo di conferimento, quando:

- per conferimento a mezzo supporto cartaceo, la Banca ha materialmente ricevuto l'ordine scritto e firmato dal Cliente direttamente dal Cliente stesso o da persona autorizzata;
- per conferimento a mezzo supporto elettronico, sono stati rispettati gli adempimenti previsti dallo specifico contratto.

4. Quando il consenso non è validamente formato, la Banca non dà corso all'esecuzione del pagamento.

5. L'ordine impartito è irrevocabile nel momento in cui è ricevuto dalla Banca.

6. Il Cliente ha diritto a revocare il consenso entro la fine della giornata operativa precedente il giorno convenuto per l'esecuzione del pagamento per iscritto o con altra modalità concordata con il Cliente.

7. La Banca ha la facoltà di recuperare le spese per la gestione della richiesta di revoca da parte del Cliente.

Art. 36 – Ricezione dell'ordine

1. Il momento della ricezione di un ordine di pagamento coincide con il momento in cui l'ordine è ricevuto dalla Banca ai sensi dell'art. 12 di questa Sezione.

2. Dal momento della ricezione decorrono i tempi massimi di esecuzione del pagamento nei limiti previsti dalla legge e/o da accordi interbancari, purché la ricezione avvenga in una giornata operativa bancaria ed entro i limiti di orario stabiliti a seconda del mezzo di conferimento e della tipologia di pagamento. La ricezione di un ordine in una giornata operativa non bancaria o oltre i limiti di orario stabiliti comporta il differimento del momento della ricezione alla prima giornata operativa bancaria successiva.

Art. 37 – Tempi di esecuzione e valute applicate

1. Nel caso di pagamenti disposti in forma elettronica, la Banca si impegna a far pervenire i fondi presso la banca del beneficiario entro la giornata operativa successiva alla ricezione dell'ordine.

2. Nel caso di pagamenti disposti su supporto cartaceo, la Banca si impegna a far pervenire i fondi presso la banca del beneficiario entro il secondo giorno operativo successivo alla ricezione dell'ordine.

3. Gli ordini di pagamento disposti dal Cliente vengono addebitati alla data del pagamento indicata nell'avviso. Nel caso in cui la data di pagamento coincida con una giornata non operativa per la Banca, l'ordine viene addebitato la prima giornata operativa successiva. La data valuta è non inferiore alla data di addebito.

SERVIZI DI DISPOSIZIONE DI ORDINI DI PAGAMENTO

Art. 38 – Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 1 b-bis) del decreto legislativo 27/1/2010 n.11, il servizio di disposizione di ordine di pagamento consiste in un servizio che dispone l'ordine di pagamento, su richiesta dell'utente di servizi di pagamento, relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento.

2. Se il conto è accessibile on-line, per il servizio di cui al comma 1 il Cliente ha il diritto di avvalersi di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento. La prestazione di tale servizio non è subordinata all'esistenza di un rapporto contrattuale tra il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e la Banca.

Art. 39 – Norme che regolano il servizio

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto del Cliente di avvalersi del servizio di disposizione di ordine di pagamento, la Banca:

a) comunica in maniera sicura con i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, conformemente all'articolo 98, paragrafo 1, lett. d), della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea e all'art.5 comma 6 del D.Lgs. 218/2017;

b) immediatamente dopo aver ricevuto l'ordine di pagamento dal prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornisce a quest'ultimo o mette a disposizione dello stesso, tutte le informazioni disponibili sull'ordine di pagamento e sulla relativa esecuzione;

c) assicura parità di trattamento agli ordini trasmessi mediante un prestatore di servizi salvo ragioni obiettive riferibili, in particolare, ai tempi, alla priorità o alle spese applicabili.

2. Conformemente all'articolo 98, paragrafo 1, lett. d), della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea e all'art.5 comma 6 del D.Lgs. 218/2017, la Banca predispone misure di sicurezza adeguate per tutelare la riservatezza e l'integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate per i pagamenti del Cliente, anche quando i pagamenti sono disposti mediante un prestatore di servizi di disposizione ordine di pagamento.

La Banca consente al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento di utilizzare le procedure di autenticazione fornite dalla Banca al Cliente.

Art. 40 – Autorizzazione e revoca - Limiti all'accesso

1. Il consenso a eseguire l'operazione di pagamento viene prestato tramite il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento.

2. Quando tutte le condizioni previste dalla specifica disciplina del servizio sono soddisfatte, la Banca non può rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato disposto dal Cliente tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto dell'Unione Europea o nazionale.

3. La Banca può rifiutare l'accesso a un conto a un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al conto stesso da parte di tale soggetto, compresi i casi di ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, la Banca, informa il Cliente del rifiuto e dei relativi motivi. Ove possibile, tale informazione è resa prima che l'accesso sia rifiutato o comunque immediatamente dopo, salvo che tale informazione non possa essere fornita per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, la Banca consente l'accesso al conto.

4. In ogni caso la Banca rifiuterà senza indugio l'accesso al conto a un prestatore di

servizi di disposizione di ordine di pagamento se riceve dal Cliente la revoca in forma scritta del consenso alla prestazione di tale servizio. La Banca informa immediatamente della revoca il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento.

Art. 41 – Irrevocabilità di un ordine di pagamento

1. Se l'operazione di pagamento è disposta da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, il Cliente non può revocare l'ordine di pagamento dopo aver prestato il proprio consenso a disporre o ad eseguire l'operazione di pagamento al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento.

Art. 42-Comunicazione di operazione non autorizzata o non correttamente eseguita- Rimborso

1. In caso di operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita il Cliente è tenuto a dare senza indugio, e in ogni caso entro 13 (tredici) mesi dalla data di addebito, comunicazione scritta alla Banca. L'operazione si considera non eseguita correttamente quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dal Cliente.

2. In caso di operazioni non autorizzate, il Cliente è tenuto a denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria e a produrre alla Banca copia della relativa denuncia unitamente alla comunicazione di cui al comma precedente.

Art. 43 - Responsabilità della Banca

1. Se l'operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fermo quanto previsto all'art. 41, la Banca rimborsa al Cliente immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva, l'importo dell'operazione non autorizzata, riportando il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo.

2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 41, se l'ordine di pagamento è disposto mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento la Banca rimborsa al Cliente l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non correttamente eseguita non avesse avuto luogo.

3. La Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento se l'IBAN fornito dal Cliente anche mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento è inesatto.

4. È esclusa la responsabilità della Banca per caso fortuito, forza maggiore e per l'adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale e dell'Unione Europea.

SERVIZI DI INFORMAZIONE SUI CONTI

Art. 44 - Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 1 b-ter) del decreto legislativo 27/1/2010 n.11, il servizio di informazione sui conti è un servizio online che fornisce informazioni relativamente a uno

o più conti di pagamento detenuti dall'utente di servizi di pagamento presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso più prestatori di servizi di pagamento.

2. Se il conto è accessibile on-line, per il servizio di cui al comma 1 il Cliente ha il diritto di avvalersi di un prestatore di servizi di informazione sui conti. La prestazione di tale servizio non è subordinata all'esistenza di un rapporto contrattuale tra il prestatore di servizi di informazione e la Banca.

Art. 45 – Norme che regolano il servizio

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto del Cliente di avvalersi del servizio di informazione sui conti, la Banca:

a) comunica in maniera sicura con i prestatori di servizi di informazione sui conti, conformemente all'articolo 98, paragrafo 1, lett. d), della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea e all'art.5 comma 6 del D.Lgs. 218/2017;

b) assicura parità di trattamento alle richieste di dati trasmesse dal prestatore di servizi di informazione sui conti rispetto a quelle trasmesse direttamente dall'utente, fatte salve ragioni obiettive.

2. Conformemente all'articolo 98, paragrafo 1, lett. d), della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea e all'art.5 comma 6 del D.Lgs. 218/2017, la Banca predispone misure di sicurezza adeguate per tutelare la riservatezza e l'integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate dei Clienti, anche quando le informazioni sono richieste da un prestatore di servizi di informazione sui conti. La Banca consente al prestatore di servizi di informazione sui conti di utilizzare le procedure di autenticazione fornite dalla Banca al Cliente.

Art. 46 – Limiti all'accesso

1. La Banca può rifiutare l'accesso a un conto a un prestatore di servizi di informazione sui conti, per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al conto stesso da parte di tale soggetto. In tali casi, la Banca, informa il Cliente del rifiuto e dei relativi motivi. Ove possibile, tale informazione è resa prima che l'accesso sia rifiutato o comunque immediatamente dopo, salvo che tale informazione non possa essere fornita per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o ricorrono altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, la Banca consente l'accesso al conto.

2. In ogni caso la Banca rifiuterà senza indugio l'accesso al conto a un prestatore di servizi di informazione sui conti se riceve dal Cliente la revoca in forma scritta del consenso alla prestazione di tale servizio. La Banca informa immediatamente della revoca il prestatore di servizi di informazione sui conti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 delle "Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente", nonché dell'art. 9 ter l. 15/12/90 n. 386 eleggo/eleggiamo domicilio all'indirizzo indicato nel presente contratto.

Approvo/approviamo specificamente - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 - art. 1342 - art. 1469 bis Cod. Civ. - le seguenti clausole:

Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente: Art. 2, comma 4 (scelta dell'Organismo di Mediazione), Art. 8, commi 2, 4 e 5 (revoca, modifica e cessazione dei poteri di rappresentanza), Art. 10 (diritto di pegno e ritenzione, cessioni di crediti e garanzie), Art. 11 (diritto di compensazione od operatività dei diritti di compensazione e di garanzia nei confronti dei cointestatari), Art. 13, comma 2 e 3 (modifica delle condizioni).

Norme che regolano il conto corrente:

Sezione I - Conto Corrente Bancario: Art. 2 (addebito in conto di assegni e cambiali), Art. 8, comma 2 (non apposizione della clausola "effettivo"), Art. 9 (Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese), Art. 11, comma 4 (approvazione dell'estratto conto), Art. 12, commi 2, 3 e 4, (compensazione e pagamento di assegni), Art. 13 (recesso); Art. 14 (modifica delle condizioni).

Sezione II - Servizio di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni: Art. 2 (non invio degli avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni).

Sezione III - Servizio di incassi e pagamenti: Art. 2 (Comunicazioni relative all'esecuzione del pagamento e delle condizioni del contratto), Art. 6 (Esclusione e limitazione della responsabilità della Banca), Art.7 (Rifiuto dell'esecuzione di un ordine di pagamento), Art. 9 (recesso); Art. 10 (modifica delle condizioni), Art. 12, 22, 29, 35 (Autorizzazione e revoca), Art. 15, 25, 31, 37 (Tempi di esecuzione e valute applicate).

BANCA PASSADORE & C. S.P.A.

BRESCIA 09/12/2025

CONTO CORRENTE N. 2413893

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

(ai sensi dell'art. 3, comma 3, D.Lgs 15.2.2016, n.30)

I Suoi depositi presso Banca Passadore sono protetti da	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. L'adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge (1)
Limite di protezione	100.000 euro per depositante e per banca. In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali (2)
Se possiede più depositi presso la stessa banca	Tutti i depositi presso la stessa banca sono cumulati e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro. Laddove la banca operi sotto diversi marchi di impresa, tutti i depositi presso uno o più di tali marchi sono cumulati e coperti complessivamente fino a 100.000 euro per depositante.
Se possiede un conto cointestato con un'altra persona/altra persone	Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente (3)
Tempi di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca	10 gg lavorativi a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca. Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca (4)
Valuta del rimborso	Euro o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito
Contatti del sistema di garanzia dei depositanti	Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 - 00186 Roma www.fitd.it infofitd@fitd.it
Per maggiori informazioni	www.fitd.it

Conferma di ricezione del depositante: FIRMATO

1. Sistema responsabile della protezione del suo deposito

Suo deposito è coperto da un sistema di garanzia dei depositi istituito per legge. Inoltre, il Suo ente creditizio fa parte di un sistema di tutela istituzionale in cui tutti i membri si sostengono vicendevolmente per evitare un'insolvenza. In caso di insolvenza, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100.000,00 EUR.

2. Limite generale della protezione

Cfr. art. 96-bis.1, comma 4 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016. Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100.000,00 EUR per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000,00 EUR e un conto corrente di 20.000,00 EUR, gli saranno rimborsati solo 100.000,00 EUR.

3. Limite di protezione per i conti congiunti

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000,00 EUR.

Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di un ente senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000,00 EUR.

Nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, i depositi, per ciascun depositante, sono protetti oltre 100.000,00 EUR se i depositanti sono persone fisiche e se i depositi hanno ad oggetto importi derivanti da:

a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;

b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;

c) il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet: www.fitd.it.

4. Rimborso

La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016).

Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è:

FITD - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA (ITALIA) P.I.:

01951041001 - C.F.: 08060200584

Sito internet: www.fitd.it

Rimborserà i Suoi depositi (fino a 100.000,00 EUR) nel termine di 7 giorni lavorativi.

In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il sistema di garanzia dei depositi in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet: www.fitd.it.

Altre informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dall'ente creditizio anche nell'estratto conto.

COPIA PER IL CLIENTE